



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo**  
**Direzione generale**

**Oggetto:** PROVVEDIMENTO N. 244 DEL 30.08.2019 (“Istituzione Scolastica paritaria “Istituti Pitagora” di Pescara - Revoca della Parità scolastica a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 ovvero dal 1 settembre 2019”) all’esito della sentenza n. 140 del 26.02-6.03.2021

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Visti:**

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni per il diritto allo studio e all’istruzione”, e successive modificazioni;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e successive modificazioni;
- il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante: “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, e successive modificazioni;
- il Decreto del Ministro della Pubblica istruzione 29 novembre 2007, n. 267 concernente il Regolamento recante “Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27”;
- il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 ottobre 2008, n. 83, di adozione delle “Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”.

**Visti altresì:**

- Il proprio atto, n. 244 del 30.08.2019, in pari data trasmesso al Polo Scolastico Paritario "Istituti Pitagora" di PESCARA, Legale Rappresentante, presso la PEC <<istitutipitagorasrl@arubapec.it>> e presso la PEC <<avvmauriziodanza@pec.it>> del procuratore ad litem, con il quale questo Ufficio ha revocato, “a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, i riconoscimenti della parità scolastica, concessi con i provvedimenti [ivi] richiamati nelle premesse, nei confronti degli Istituti scolastici facenti capo al Polo scolastico denominato “Istituti Pitagora s.r.l.” con sede legale in Pescara, Via Rio Sparto”;
- l’ordinanza, n. 138/2019 del 11-14.10.2019, con la quale il TAR Abruzzo/Pescara, ha rigettato il ricorso cautelare avverso il predetto decreto di revoca;
- l’ordinanza, n. 5912/2019 del 28.11.2019, con la quale il Consiglio di Stato, “ritenuto che,



# Ministero dell'Istruzione

## Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

### Direzione generale

*nelle more, l'istanza cautelare debba trovare accoglimento, dovendosi ritenere prevalente l'interesse alla continuità del servizio reso dall'istituto scolastico, tenuto conto dei relativi riflessi sulla carriera degli studenti e sui rapporti di lavoro del personale che vi opera"* ha accolto l'appello avverso la citata ordinanza n. 138/2019, con ciò sospendendo l'efficacia del decreto di revoca n.244 del 30 agosto 2019 della parità scolastica già riconosciuta agli "Istituti Pitagora" di PESCARA;

- la sentenza n. 140 del 26.02.2021, pubblicata il 6.03.2021, con la quale il TAR Abruzzo/Pescara, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso di n. 298/2019, e dichiarati inammissibili i motivi aggiunti; aggiunti;
- il parere espresso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, n. 14448 del 12.04.2021;

#### **Considerato:**

- che la pubblicazione della sentenza del TAR Abruzzo/Pescara -n. 140/2021- il 6 marzo 2021, è intervenuta ad anno scolastico inoltrato, il che impone di fare proprie le considerazioni che avevano indotto il Consiglio di Stato -con l'ordinanza n. 5912/2019- a sospendere gli effetti del provvedimento -n. 244/2019- di revoca della parità scolastica in precedenza riconosciuta agli "Istituti Pitagora" sede di Pescara, ritenendo "*prevalente l'interesse alla continuità del servizio reso dall'istituto scolastico, tenuto conto dei relativi riflessi sulla carriera degli studenti e sui rapporti di lavoro del personale che vi opera*";

#### **Ritenuto:**

di dovere, comunque, eseguire la sentenza in oggetto;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

In esecuzione della sentenza TAR Abruzzo/Pescara n. 140 del 26.02-6.03.2021, sono ripristinati gli effetti della revoca, disposta con proprio atto, n. 244 del 30.08.2019, dei riconoscimenti della parità scolastica, concessi con i provvedimenti richiamati nelle premesse dell'atto n. 244 del 30.08.2021, nei confronti degli Istituti scolastici facenti capo al Polo scolastico denominato "*Istituti Pitagora s.r.l.*" con sede legale in Pescara, Via Rio Sparto.

### **Articolo 2**

Per le motivazioni sopra evidenziate sono fatti salvi fino al 31 agosto 2021 (termine dell'anno scolastico in corso) gli effetti pubblicistici del servizio di erogazione dell'istruzione svolto in virtù della parità in precedenza riconosciuta agli "Istituti Pitagora" di Francavilla, ivi comprese le attività relative agli esami di Stato.

### **Articolo 3**

Al fine del deposito degli atti relativi al Polo scolastico in questione, presso Istituti scolastici statali, è individuato l'I.I.S. "A. Volta" di Pescara, via A. Volta, n. 15, in Pescara (PEIS00600B).



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo**  
**Direzione generale**

**Articolo 4**

Gli "Istituti Pitagora", Polo di Pescara, sono tenuti ad adeguare la propria attività a quanto con il presente atto disposto.

**Articolo 5**

Si richiama espressamente il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 7, del d.m. n. 83/2008 (*"Il gestore ha l'obbligo di informare puntualmente gli studenti e i genitori, dal momento dell'iscrizione in poi, dello status di scuola paritaria, inclusa l'eventuale perdita di tale status"*) anche adeguando la comunicazione e la pubblicità: verbale (frontale e non), scritta (in formato analogico e/o digitale), via web, allo stato di scuola, in atto, non paritaria.

**Articolo 6**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento stesso.

Il Direttore Generale  
*Antonella Tozza*  
(documento firmato digitalmente)

---

**alla**

Legale Rappresentante del Polo Scolastico Paritario "Istituti Pitagora" - Via Rio Sparto - PESCARA PEC: [istitutipitagorasrl@arubapec.it](mailto:istitutipitagorasrl@arubapec.it)

Per procura *ad litem*: [avvmauriziodanza@pec.it](mailto:avvmauriziodanza@pec.it)

**alla**

Dirigente dell'Ufficio IV – Ambito territoriale di Chieti e di Pescara dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo  
PEC: [uspch@postacert.istruzione.it](mailto:uspch@postacert.istruzione.it) PEC: [usppe@postacert.istruzione.it](mailto:usppe@postacert.istruzione.it)

**al**

Dirigente IIS "A. Volta" di Pescara  
[peis00600b@pec.istruzione.it](mailto:peis00600b@pec.istruzione.it)

**al**

Dirigente dell'Ufficio II – DGR - SEDE